Al Comune di <u>CAGGIANO (SA)</u>

OGGETTO: **Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.**

..... l ..... sottoscritt..... .....

Nat..... a ..... il .....

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione .....

....., residente in codesto Comune, via ....., n. .....,

in possesso del titolo finale di studio di «.....», conseguito il .....

presso ....., con sede in .....,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- ❑ per le Corti di Assise
- ❑ per le Corti di Assise di Appello

C H I E D E

l'iscrizione in tali elenchi.

Dichiara di essere informata/o, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

Data .....

IL RICHIEDENTE

.....

- **<u>Allegato: copia valido documento di identità.</u>**

Legge 10 aprile 1951, n. 287. **Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise -** I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: *a)* cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici; *b)* buona condotta morale; *c)* età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; *d)* titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. **Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello -** I giudici popolari di Corti d'assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. **Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare -** Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: *a)* i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; *b)* gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio. *c)* i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.	**RISERVATO ALL'UFFICIO** La persona in argomento è stata iscritta nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari ❑ per le Corti di Assise ❑ per le Corti di Assise di Appello .... Verbale n. ....., in data..... **Il responsabile del servizio** .....